



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

Tipo procedura:

GARA A PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA SU PIATTAFORMA TELEMATICA

Titolo:

NUOVA COSTRUZIONE CASA DELLA SALUTE DI LUGAGNANO – INTERVENTO APC01. CUP B63D19000150003. CIG B374C65B94.

ALLEGATO 3 DISCIPLINARE DI GARA – SCHEMA DI CONTRATTO

OGGETTO: NUOVA COSTRUZIONE CASA DELLA SALUTE DI LUGAGNANO – INTERVENTO APC01. CUP B63D19000150003. CIG B374C65B94

TRA

AZIENDA USL DI PIACENZA, via Anguissola n. 15, rappresentata nel presente atto dall'Ing. Luigi Gruppi – Direttore dell'U.O. Nuove Costruzioni e Patrimonio Immobiliare, in forza della Deliberazione n. 247 del 24/05/2023 (di seguito “Stazione appaltante”)

E

_____ nato a _____ () il _____ (Codice Fiscale _____) che interviene in questo atto in qualità di Legale Rappresentante della ditta _____ con sede in _____ () (C.F./P.IVA _____) d'ora innanzi “Appaltatore”;

PREMESSO

1. che con Deliberazione del Direttore Generale n. 444 del 10/10/2024 è stata indetta gara mediante procedura aperta relativa a “Nuova costruzione Casa della Salute di Lugagnano – intervento APC01”;
2. che a seguito dell'espletamento della suddetta procedura aperta, con Deliberazione del Direttore Generale n. del è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto di cui in oggetto a favore dell'operatore economico che ha offerto un ribasso percentuale del % da applicarsi sull'importo a base di gara;
3. che le verifiche effettuate, al fine di riscontrare il possesso dei requisiti prescritti ai fini della partecipazione alla gara, hanno avuto esito positivo e dunque l'aggiudicazione è divenuta efficace;
4. che l'Appaltatore ha dichiarato che quanto risulta dalla documentazione di gara, ivi compreso il Capitolato Speciale d'appalto, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
5. che la Stazione appaltante in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto;
6. che l'Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dal contratto e dei suoi eventuali allegati, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire;
7. che il Contratto diviene efficace con la stipula;
8. che l'Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare, conforme allo schema di cui al Decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193 recante “Regolamento schemi tipo per garanzie fideiussorie e polizze assicurative”, emanato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
9. che l'Appaltatore in epigrafe ha prodotto le polizze della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione appaltante in epigrafe o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima), nell'esecuzione dell'appalto;

**TUTTO CIO' PREMESSO
CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentato, concede all'appaltatore, che tramite il suo costituito rappresentante accetta, la realizzazione della Casa della Saluta di Lugagnano val d'Arda per il prezzo complessivo di cui al successivo art. 2.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, della disponibilità e collocazione di discariche, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta, di ogni altra circostanza che interessi i lavori e che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
L'appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.
L'appaltatore dichiara di aver preso dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell'appalto.
L'appaltatore, in particolare, dichiara e prende atto con la partecipazione alla procedura e con la sottoscrizione del contratto:
 - i. di avere analizzato i documenti di appalto e di ritenerli esaustivi e completi ai fini della realizzazione degli interventi ivi previsti;
 - ii. di aver tenuto conto che le prestazioni devono essere eseguite in un arco temporale che include condizioni climatiche e logistiche sfavorevoli che impongono l'adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali, da evidenziare ed inserire nel programma esecutivo di cui all'art. 32, comma 9, dell'Allegato I.7, del D.Lgs. 36/2023;
 - iii. di avere, in occasione della visita del sito interessato dai lavori, valutato la fattibilità dell'impianto del cantiere e le condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori;
 - iv. di ritenere i prezzi di appalto tali da consentire di proporre una offerta remunerativa **e da garantire un equilibrio contrattuale ed economico finanziario complessivo positivo**;
 - v. di avere preso visione dei tempi di esecuzione dell'appalto e di ritenere gli stessi congrui;
 - vi. di assumersi l'onere di nominare e affidare la direzione del cantiere e la responsabilità della sicurezza ad un tecnico professionalmente qualificato e di nominare un preposto qualificato e formato, la cui accettazione è demandata alla Stazione Appaltante, anche ai sensi del DLgs 81/08, come integrato dalla Legge 215/2021 e dalla Legge 85/2023;
 - vii. di accettare che, in relazione alla natura dei luoghi, la consegna dei lavori possa essere disposta anche i termini parziali e possano essere disposte più consegne parziali.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a euro _____ (diconsi euro _____), di cui:
 - a) euro _____ per lavori;
 - c) euro _____ per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato "A CORPO".

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono parti integrante del contratto, sebbene non materialmente allegati al presente contratto:
 - il Bando/ Disciplinare di gara e tutti i relativi allegati, lo Schema di Contratto, con i relativi allegati;
 - le offerte, tecniche ed economiche, nonché ogni altra documentazione presentata dall'appaltatore in sede di gara;
 - gli atti costitutivi degli Appaltatori in forma plurisoggettiva;
 - le risposte alle richieste di chiarimento;
 - il provvedimento di aggiudicazione;

- i giustificativi di offerta;
- polizze/garanzie.
- il Capitolato Speciale d'appalto allegato al progetto definitivo quale documento disciplinante il rapporto contrattuale;
- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il Computo metrico estimativo;
- i piani di sicurezza previsti all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;il cronoprogramma;
- il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

3. L'appaltatore dovrà eseguire le lavorazioni con formula "chiavi in mano", per l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori per la realizzazione della Casa della Salute di Lugagnano Val d'Arda. Il contratto comprende, più precisamente, tutto quanto necessario per dare compiuta l'opera a perfetta regola d'arte.

In considerazione di tale obbligo, l'appaltatore è liberato da ogni adempimento contrattuale unicamente con il conseguimento del risultato tecnico, amministrativo e giuridico previsto nel progetto esecutivo.

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 36/2023 l'appaltatore è tenuto ad uniformarsi ed attenersi alle disposizioni e agli ordini di servizio del DL, del RUP, del CSE senza avere titolo a sospendere, ritardare il regolare sviluppo delle lavorazioni, salvo la facoltà di iscrivere le riserve nei termini e modi previsti dall'allegato II.14 del Codice e del presente Capitolato.

4. L'appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di Legge vigenti all'epoca della loro realizzazione: la presenza sul luogo del DL o del personale dell'Ufficio di direzione dei lavori, le disposizioni da questi impartite, l'approvazione dei materiali, particolari costruttivi ed ogni altra attività autorizzativa si intendono esclusivamente connessi con la migliore tutela della Stazione Appaltante e non attenuano, in nessuna misura, la responsabilità dell'appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo fatto salvo il maggiore termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C.

5. Il DL impartisce all'appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie mediante ordini di servizio, annotati nei documenti contabili tramite strumenti elettronici di contabilità o contabilità semplificata e devono avere forma scritta, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici; gli ordini di servizio, inoltre, devono essere comunicati al RUP, nonché annotati, con sintetiche motivazioni, che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine, nel giornale dei lavori (salvo le ipotesi di mancata tenuta nei casi previsti dal presente Capitolato). Resta salva la facoltà del DL di dare disposizioni all'appaltatore a mezzo di ordini verbali, laddove ritenuto necessario e nel caso non sia possibile, in via immediata, emanare documenti formali per iscritto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere e mezzi di comunicazione.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di _____, all'indirizzo _____, presso _____.

2. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

3. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

5. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi all'esecuzione del presente contratto di appalto fatte salve le specifiche modalità per le riserve e le contabilità qualora effettuate tramite posta elettronica certificata si intenderanno pienamente valide ed opponibili alla controparte. L'appaltatore in proposito indica il seguente indirizzo PEC al quale la stazione appaltante dovrà inviare le comunicazioni La stazione appaltante indica il seguente indirizzo PEC al quale l'appaltatore dovrà inviare le comunicazioni
6. Qualunque eventuale variazione agli indirizzi PEC sopra indicati dovranno essere tempestivamente notificate alla controparte, la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità in caso di mancato ricevimento delle comunicazioni inviate.

Articolo 5. Termini contrattuali

Il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato in 450 (quattrocentocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della consegna risultante da apposito verbale.

Ricorrendone i presupposti, previa verifica dei requisiti di partecipazione, sarà dato l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D. Lgs. 36/2023.

Articolo 6. Penale per i ritardi ed inadempimenti. Ulteriori penali.

6.1 Penali per ritardi

1. Per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito per la consegna delle opere ultimate l'appaltatore soglierà ad una penale pecuniaria pari all'uno per mille del valore del contratto, incrementato delle eventuali varianti e modifiche in aumento.
2. Il valore complessivo della suddetta non potrà in ogni caso superare il 10% del valore di contratto; il raggiungimento di tale limite ovvero il raggiungimento di un ritardo pari o superiore a quello concesso per la realizzazione dei lavori costituisce grave inadempimento alle obbligazioni di contratto.
3. La penale è applicata fin dalla scadenza del termine di ultimazione su tutti i successivi SAL e sul Conto finale.
4. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante.
5. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.
6. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del RUP, sentito il DL e l'organo di collaudo, ove nominato.

6.2 Penali per inadempimenti

1. A prescindere dall'applicazione delle penali indicate per il ritardo nella ultimazione dei lavori di cui al precedente art. 6.1, verranno irrogate le seguenti ulteriori penalità per inadempimento:
 - a) in caso di mancata ottemperanza agli ordini di servizio impartiti a qualunque titolo dal DL e/o dal RUP, nonché agli ordini e alle richieste del CSE, verrà irrogata una penale pecuniaria di Euro 500,00 per ogni giorno di inadempimento rispetto al termine perentorio indicato nell'ordine di servizio del DL e/o del RUP o nell'ordine e/o richiesta del CSE.
 - b) nel caso in cui l'Appaltatore (ivi compreso il DTC e il Capocantiere dell'impresa affidataria) e/o le imprese esecutrici subappaltatrici/subcontraenti (a vario titolo) e i lavoratori autonomi non ottemperino agli obblighi e ai compiti stabiliti in materia di sicurezza sarà applicata una penale di Euro 2.000,00, per ogni verbale di contestazione, come previsto dall'art. 15 del presente documento.
 - c) per ogni sospensione dei lavori in materia di sicurezza, verrà applicata una penale pari ad un minimo di Euro 1.000,00 ad un massimo di Euro 5.000,00, in ragione della gravità delle ragioni connesse alla sospensione medesima, come previsto dall'art. 15 del presente documento.
 - d) nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori/subcontraenti, si applica l'art. 11, comma 6, del D.lgs. 36/2023. Il mancato pagamento dei dipendenti dell'Appaltatore determina una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, per ogni lavoratore, come previsto al comma 7, dell'articolo 16 del capitolato.
 - e) la mancata trasmissione, da parte dell'appaltatore, con congruo anticipo, della documentazione

richiesta formalmente dalla direzione lavori finalizzata all'accettazione dei materiali, comprensiva delle relative schede della sicurezza, prima della loro posa, implica l'applicazione di una penale di Euro 500,00, come previsto al comma 1, dell'articolo 17.4, del capitolato.

- f) la mancata consegna di documenti formalmente richiesti dal RUP implica una penale di Euro 500,00 per ogni richiesta non adempiuta, come previsto al comma 6, lettera n), dell'articolo 14 del capitolato;
- g) la mancata esecuzione, totale o parziale, delle migliorie costituisce inadempimento contrattuale comportando in contabilità, ad ogni stato d'avanzamento, una riduzione pari all'importo delle migliorie (così come esplicitate nel computo metrico estimativo allegato all'offerta al lordo del ribasso d'asta, se presente, oppure come quantificate dal DL) non eseguite con l'applicazione di una penale aggiuntiva (applicata sul certificato di pagamento) pari al 20% del valore della miglioria al lordo del ribasso d'asta; il tutto applicato sul primo certificato di pagamento utile, come previsto al comma 6, lettera k), dell'art. 14 del capitolato.
- h) la mancata trasmissione dell'aggiornamento del "programma di esecuzione dei lavori", previsto dall'art. 27.3 del capitolato, implica l'applicazione di una penale di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo, come previsto al comma 4, dell'articolo 27.3 del capitolato;
- i) qualora l'appaltatore ritardi, in assenza di giustificato motivo, la ripresa dei lavori di oltre dieci giorni dalla data del relativo verbale, si applica nei confronti dello stesso, per ogni giorno di ritardo successivo al decimo, una penale pecuniaria pari al 50% del valore di quella prevista al precedente articolo 30.1, come previsto dall'articolo 29.2, comma 10 del capitolato.

6.3 Ulteriori disposizioni in materia di penali

1. Il valore complessivo delle suddette penali non può, in ogni caso, superare il 10% del valore di contratto, salvo comunque la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto qualora il ritardo determini una penale superiore al già menzionato valore.
2. In aggiunta alle penali di cui al presente articolo, l'appaltatore è tenuto al risarcimento dei maggiori danni sopportati dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi o degli inadempimenti alle obbligazioni previste dal presente Contratto.
3. Le penali verranno applicate in occasione della prima contabilizzazione utile delle lavorazioni effettuate ai fini del SAL, registrate secondo apposita procedura di contabilizzazione e, in caso di incapienza, in occasione dei SAL successivi.
4. Resta salvo il diritto della Stazione Appaltante di escutere, in tutto o in parte, la garanzia definitiva prestata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 117 del DLgs36/2023.
5. Il pagamento delle penali non solleva in nessun caso l'appaltatore dall'obbligo di portare a completamento le attività oggetto del Contratto.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di 450 giorni naturali consecutivi, comprensivi dei giorni d'inattività dovuti agli andamenti stagionali di cui al comma 8, dell'articolo 26, del capitolato, con decorrenza dalla data riportata nel verbale di consegna, o, in caso di consegna parziale, dalla data riportata nell'ultimo dei verbali di consegna.

Nel calcolo del tempo di cui sopra si è altresì tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e impedimenti in relazione alle condizioni climatiche.

L'Appaltatore dovrà rispettare le tempistiche definite per ciascuna fase così come indicato nel cronoprogramma progettuale, pena applicazione delle penali per ciascuna fase.

L'opera non sarà considerata ultimata se non saranno pervenute al DL tutte le certificazioni di conformità ove richieste dalla vigente normativa.

Il termine per ultimare i lavori può essere differito esclusivamente nei casi previsti dal presente CSA.

In caso di ritardo nella ultimazione dei lavori si applicano le penali disciplinate dal capitolato.

Qualora circostanze speciali (forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali o altre circostanze speciali) impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il DL, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 121, comma 1, del DLgs 36/2023 può ordinare la sospensione dei lavori o di limitarne lo sviluppo, redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una modifica nei casi previsti dall'art. 120 del DLgs 36/2023. Nella sospensione dovuta alla redazione di

una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.

Il DL, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori (numero SAL emessi e relativi importi), le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi costi, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Nel corso della sospensione, il DL dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a 15 giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Il DL, nell'ambito delle attività di cui al comma precedente, annota sul Giornale dei Lavori e quantifica per il RUP, possibilmente in contraddittorio con l'appaltatore, la consistenza della manodopera alla quale sono state corrisposte inutilmente le retribuzioni nel periodo di sospensione e le attrezzature inutilizzate nel cantiere ai fini del calcolo dell'incidenza del loro ammortamento

I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del DL, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al RUP nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il DL indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora l'appaltatore ritardi, in assenza di giustificato motivo, la ripresa dei lavori di oltre dieci giorni dalla data del relativo verbale, si applica nei confronti dello stesso, per ogni giorno di ritardo successivo al decimo, una penale pecuniaria pari al 50% del valore di quella prevista nell'articolo 6.1 del presente documento. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto fra l'ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma di esecuzione dei lavori redatto dall'appaltatore.

Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nel verbale di sospensione e anche nel successivo verbale di ripresa dei lavori, al momento della sottoscrizione di tali verbali oppure entro 48 (quarantotto) ore dal recapito degli stessi verbali al domicilio digitale dell'appaltatore; limitatamente alle sospensioni inizialmente illegittime o per le quali la DL ha arbitrariamente omesso la redazione del verbale di sospensione, è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Alla mancata iscrizione consegue irrimediabilmente la decadenza dal diritto di formulare contestazioni di qualunque genere sulla sospensione o sulla ripresa.

Nel caso in cui le sospensioni siano inizialmente legittime, è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

Qualora l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al DL perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Nel caso di sospensione parziale che diviene illegittima in itinere l'appaltatore dovrà comunque iscrivere le riserve, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle.

L'appaltatore non può sospendere i lavori se non per cause di forza maggiore; non sono considerate cause di forza maggiore tutte le problematiche attinenti all'organizzazione del cantiere e/o modalità di reperimento dei materiali.

Le sospensioni disposte ad iniziativa dell'appaltatore, così come l'abbandono del cantiere da parte del medesimo, danno luogo all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 122 del DLgs 36/2023 relativo alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal DL su richiesta del CSE, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l'ultimazione dei lavori stessi.

Le sospensioni disposte non comportano per l'appaltatore la cessazione e l'interruzione della custodia dell'opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno ai terzi.

Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori, nei limiti e con gli effetti previsti dell'art. 121 del DLgs 36/2023, per ragioni di necessità o di pubblico interesse; il relativo ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione. Tra le cause di pubblico interesse o particolare necessità rientrano:

- a) le circostanze eccezionali di cui all'articolo 29.2, commi 1 e 2 del Capitolato Speciale – Parte I, qualora per qualunque motivo non siano state tempestivamente oggetto di verbale di sospensione da parte del DL;
- b) il sopravvenire di atti autoritativi ad applicazione obbligatoria da parte dell'Autorità giudiziaria o di autorità preposte alla tutela degli interessi generali in materia ambientale, igienico-sanitaria o di sicurezza.

Il RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al DL.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applica la disciplina prevista all'articolo 29.2 del Capitolato Speciale – Parte I, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Sono legittime tutte le sospensioni dei lavori disciplinate ai sensi dell'art. 121 del D.lgs. 36/2023, nonché quelle rientranti nei casi previsti dai precedenti articoli 29.2 e 29.3 Capitolato Speciale – Parte I.

Sono altresì legittime tutte le sospensioni dei lavori legate alla necessità di acquisire autorizzazioni e benessere di enti terzi.

L'appaltatore avrà unicamente il diritto di allontanare mezzi e maestranze, con l'obbligo di riprendere le opere non appena siano cessate le cause di sospensione.

Qualora le sospensioni per le ragioni già indicate dovessero durare per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista ai sensi del comma 1, dell'articolo 29.1, del capitolato, o comunque superare i 6 mesi complessivi, l'appaltatore avrà diritto unicamente di sciogliersi dal vincolo contrattuale senza indennità, avendo diritto al solo compenso delle opere eseguite e dei materiali approvvigionati e presenti in cantiere. **Lo scioglimento determina la rinuncia ad ogni onere, costo, domanda e riserva iscritta ed iscrivibile.**

Nel caso in cui la Stazione Appaltante si opponesse allo scioglimento del vincolo contrattuale, l'appaltatore avrà diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini di cui al comma precedente.

L'appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ogni fatto e circostanza di cui venga a conoscenza, che potrebbe provocare una sospensione dei lavori.

In nessun caso, l'appaltatore potrà unilateralmente sospendere o rallentare la prosecuzione dei lavori.

La sospensione illegittima è da intendersi causa di danni unicamente se imputabile alla Stazione Appaltante e sia superiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi. Pertanto, per i primi 60 giorni, ancorché la sospensione sia illegittima, nessun onere diretto ed indiretto può essere richiesto alla Stazione Appaltante a titolo di risarcimento del danno.

Il danno da sospensione illegittima è determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 del codice civile, nei seguenti termini:

- a) quanto alle spese generali infruttifere, i maggiori oneri si calcolano sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera.
- b) quanto alla lesione dell'utile, i maggiori oneri sono riconosciuti a titolo di ritardata percezione dell'utile di impresa nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del DLgs 231/2022 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima

sospensione.

c) quanto al mancato ammortamento e alle retribuzioni inutilmente corrisposte, i maggiori oneri sono calcati con riferimento al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal DL.

In relazione alle spese generali, l'aliquota di riferimento è pari al 15% unicamente laddove l'appaltatore non abbia dichiarato, in sede di gara o di sub procedimento di verifica di congruità, una percentuale inferiore.

In relazione all'utile, l'aliquota di riferimento è pari al 10%, unicamente laddove l'appaltatore non abbia dichiarato, in sede di gara o di sub procedimento di verifica di congruità, un utile inferiore.

In caso di sospensione parziale, il calcolo dei maggiori oneri deve tenere in considerazione l'effettivo ammontare dei lavori interrotti.

L'accertamento della consistenza dei macchinari e della mano d'opera è constatato dal DL, mediante sopralluoghi sull'area di cantiere da effettuarsi ogni 15 giorni, previo avviso sia all'appaltatore sia al RUP.

In ogni caso, il verbale di sospensione dei lavori deve riportare l'ammontare della produzione stimata alla data del verbale medesimo, le opere la cui esecuzione rimane interrotta, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Ai fini della determinazione del valore della produzione dell'appaltatore e dell'effettivo ammontare di spese generali, utile ed ogni altro onere, si tengono in considerazione, alle previsioni di progetto e di contratto, gli elementi previsti nei seguenti documenti:

- l'offerta tecnica ed economica dell'appaltatore;
- il Piano e programma di esecuzione dei lavori dell'appaltatore, di cui all'articolo 27 del Capitolato Speciale – Parte I;
- il Cronoprogramma;
- il Cronoprogramma del PSC, di cui all'art. 1.1.1, lett. g), dell'Allegato XV, del DLgs 81/08;
- il Giornale dei lavori e dati ivi riportati, di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), dell'Allegato II.14, del DLgs 36/2023.

Non sono ammesse, in nessun caso, ulteriori voci di danno, oltre a quelle elencate sopra, anche se documentate.

Ai sensi dell'art. 120 e 121 del D.lgs. 36/2023 nel computo delle sospensioni ai fini del superamento del quarto del tempo contrattuale, non sono da considerarsi quelle disposte per la redazione delle varianti e per l'indisponibilità delle aree.

L'appaltatore, qualora, per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga ai sensi dell'art.121 del D.lgs. 36/2023. **Non è ammessa la proroga per recuperare ritardi o rallentamenti verificatisi nel periodo dell'andamento stagionale sfavorevole come individuati al comma 8, dell'art. 26 del capitolato.**

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale al fine di consentire al RUP l'opportuna istruttoria nei termini.

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'appaltatore per il fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile alla Stazione Appaltante; tuttavia laddove l'Appaltatore intenda fare valere la maggiore durata a titolo di domande e riserve per maggiori oneri, **deve precisare, a pena di decadenza, tale circostanza nell'istanza di proroga medesima, quale primo documento utile.**

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal RUP, sentito il DL, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DL, dal CSE o dagli Organi di Vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza suoi luoghi di lavoro;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere, salvo che siano ordinati dalla DL;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di eventuali prove su campioni, sondaggi, analisi e altre prove assimilabili richieste dal DL;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
- f) la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici, salvo cause di forza maggiore;

- g) le eventuali controversie tra l'appaltatore, i fornitori, i subappaltatori/subcontraenti ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore medesimo e il proprio personale dipendente;
- h) ogni ulteriore circostanza comunque riconducibile all'appaltatore a titolo di mancata e tempestiva organizzazione della commessa.
- È obbligo dell'appaltatore provvedere all'immediata revisione del "programma lavori", e alla consegna del medesimo alla DL, in caso di variazione dei termini contrattuali a seguito di sospensioni o proroghe.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.
7. In merito alle nomine del Preposto e del Direttore Tecnico di cantiere si fa riferimento alle disposizioni del contratto.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
3. La eventuale contabilità dei lavori a corpo, qualora necessaria, è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Revisione prezzi.

1. È ammessa la revisione prezzi di contratto ai sensi dell'art 60 del D.lgs. 36/2023.

La revisione prezzi si applica nel caso in cui si determini una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si fa riferimento agli indici sintetici ISTAT come previsto dall'art. 60 del DLgs36/2023.

La revisione prezzi si applica a decorrere dall'anno successivo alla data di formulazione dell'offerta da parte dell'appaltatore.

Per le annualità successive alla data dell'offerta si fa riferimento all'indice ISTAT definitivo del mese giugno.

La variazione si applica ai prezzi, delle opere compiute, di contratto eseguite a decorrere dalla data di pubblicazione dell'indice ISTAT di cui sopra.

Ai fini della revisione prezzi in aumento, l'appaltatore deve presentare formale istanza alla Stazione Appaltante, corredata da idonea documentazione a dimostrazione della variazione richiesta, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'indice definitivo da parte di ISTAT, pena l'inammissibilità della richiesta.

Laddove i già menzionati indici non rilevino variazioni di prezzo di singoli materiali da costruzione, la Revisione Prezzi per tali materiali verrà applicata unicamente laddove la variazione stessa sia superiore al 20% e per solo per la parte eccedente tale percentuale. La revisione opera, in tale caso, nella misura dell'80% della variazione in relazione alle sole prestazioni ancora da eseguire. Anche in tale circostanza l'appaltatore dovrà presentare istanza (motivata e documentata) nei termini di cui al comma 7. Di seguito verrà condotta, se ritenuta, una specifica istruttoria dal RUP, coadiuvato dal DL, anche sulla base di ricerche di mercato.

Nel caso di variazioni in diminuzione, previa comunicazione formale all'appaltatore, l'istruttoria sarà avviata d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

I prezzi adeguati saranno soggetti al ribasso d'asta offerto in sede di gara e saranno applicati in contabilità alle lavorazioni eseguite a partire dalla data di istanza di revisione straordinaria dell'appaltatore oppure dalla comunicazione dalla Stazione Appaltante di avvio dell'istruttoria di revisione prezzi, in caso di una variazione in diminuzione dei prezzi.

Nel caso di rinegoziazione dell'importo di contratto dei lavori nei termini previsti dall'art. 9 e dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023 non si applica la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 11. Variazioni al progetto.

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all' art. 120 del D.Lgs. 36/2023, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato II. 14 del Codice.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Il DL verifica in itinere di esecuzione del contratto il rispetto del programma lavori e laddove riscontri un ritardo superiore al 20% del tempo contrattuale né dà comunicazione al RUP, ai fini del recupero eventuale dell'anticipazione. Il RUP, previa acquisizione delle eventuali controdeduzioni dell'appaltatore, valuta se procedere o meno al recupero della già menzionata anticipazione. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

2. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, su richiesta di quest'ultimo, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, ogni qualvolta il suo credito al netto del ribasso e delle prescritte ritenute previste nel capitolato, raggiunga almeno la cifra minima di un decimo dell'ammontare netto dell'importo di appalto e previa consegna al DL dei documenti per l'accettazione delle opere eseguite

Deroghe a tale importo potranno essere autorizzate dal RUP, in situazioni eccezionali e particolari, quali prolungate sospensioni per cause non dipendenti dall'impresa, riduzione entità dei lavori, al fine del rispetto del valore dell'ultima rata sotto riportata ecc.

Nessun pagamento può essere effettuato all'appaltatore prima della stipulazione del contratto, salvo deroghe eccezionali compatibili con il regolamento contabile della stazione appaltante.

I pagamenti verranno effettuati in base ai certificati dai quali risulti che l'importo dei lavori contabilizzati al netto del ribasso e degli acconti già corrisposti, non sia inferiore per ciascuna rata all'importo suddetto.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal RUP sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti.

L'emissione del certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione, d'ufficio, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare dell'appaltatore e del subappaltatore/subcontraente e delle ulteriori verifiche di legge.

Qualora emergesse dal DURC l'irregolarità contributiva delle imprese controllate, il RUP procederà ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.lgs. 36/2023.

Il residuo credito da esporre nel Conto finale deve essere pari ad almeno il 5% dell'importo contrattuale. Per consentire il rispetto della già menzionata percentuale, il RUP opera idonee trattenute sui certificati di pagamento relativi ai SAL anche precedenti all'ultimo.

Fatte salve le prescrizioni, con i relativi obblighi, riportate agli articoli 17.4 del capitolato, la fornitura dei materiali verrà di norma pagata insieme alla posa in opera, indipendentemente dalla data di arrivo in cantiere dei materiali stessi.

Tuttavia, tali materiali approvvigionati a piè d'opera nel cantiere o custoditi in luoghi concordati con il DL, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, qualora siano stati espressamente accettati dallo stesso DL, ai sensi dei citati articoli 17.4 del capitolato, potranno essere accreditati in contabilità e ricompresi nei SAL in misura pari alla metà del prezzo di contratto, o in difetto, ai prezzi di stima.

Verrà inoltre pagata la sola fornitura, previa dimostrazione dell'acquisto, se la Stazione Appaltante, per ragioni proprie, rinuncerà alla realizzazione di opere previste in Capitolato e non stralciate in sede di consegna dei lavori.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal DL prima della posa.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 14. Certificato di collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. A partire dalla data del certificato di ultimazione dei lavori fino alla data del collaudo finale provvisorio, l'appaltatore è obbligato alla manutenzione e conduzione gratuita di tutte le opere eseguite e quindi a sostituire i materiali che non si rivelassero rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che si verificassero, anche se dipendenti dall'uso, purché corretto ed idoneo, delle opere.

Articolo 15. Risoluzione e recesso del contratto.

1. Ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione (SOA), per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci oppure nel caso che sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli articoli 94 – 98 del libro II, parte V, titolo IV, capo II del DLgs 36/2023. La risoluzione, inoltre, si applica senza limiti temporali nei casi previsti dall'art.122, comma 1, lettera c) e d) del D.lgs. 36/2023.

La risoluzione del contratto può essere esercitata, senza limiti temporali e quale facoltà della stazione appaltante, qualora si verifichino le condizioni previste dall'art 122, comma 1, lettera a) e b) del DLgs 36/2023.

Il DL, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni di contratto da parte dell'appaltatore, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10, dell'Allegato II.14 al DLgs 36/2023, ovvero:

- invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, con l'indicazione della stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore;
- formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnandoli un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP.

Successivamente la Stazione Appaltante, dopo aver acquisito e valutato negativamente le controdeduzioni dell'appaltatore, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, su proposta del RUP (art. 8, comma 1, lett. r, dell'Allegato I.2, del DLgs 36/2023) dichiara risolto il contratto. In caso contrario archivia il procedimento.

Il RUP nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone con un preavviso di venti giorni, che il DL curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Nel caso sia stato nominato l'organo di collaudo, questi, dopo aver acquisito lo stato di consistenza compilato dal DL, procede a sua volta a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile da inviare alla Stazione Appaltante, in cui viene verificata:

- la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante;
- la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Costituiscono in ogni caso eventi qualificabili a titolo di grave inadempimento in relazione alla specifica natura dei lavori:

- Il mancato avvio dei lavori entro 10 giorni (o termine maggiore indicato dalla Stazione appaltante) dalla consegna degli stessi ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, salvo motivate ragioni valutate dal DL e dal RUP;
- Le gravi violazioni delle norme della sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro così come previste dall'Allegato I del DLgs 81/2008;
- la frode nell'esecuzione dei lavori, intesa anche quale trasmissione di documentazione non veritiera o volta, comunque, ad ottenere benefici indebiti dall'appalto;
- il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide emesse dal DL, dal CSE o dal RUP, nei termini imposti dagli stessi nei relativi provvedimenti di competenza, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- il mancato rispetto degli obblighi di trasmissione ed aggiornamento del "programma di esecuzione dei lavori";
- la grave inadempienza rispetto agli obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08;
- il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- la non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto, del progetto e allo scopo dell'opera.
- le reiterate violazioni agli ordini di servizio della DL, del CSE e del RUP, ciascuno per quanto di competenza, maggiori di più di tre volte consecutive o di cinque anche non consecutive ovvero in caso di inosservanza agli ordini stessi nel caso in cui sia ivi dichiarata e motivata l'urgenza di adempimento per necessità o interesse pubblico o per la sicurezza dei lavoratori, il buon e corretto andamento del cantiere e dei lavori.
- l'irrogazione delle penali nella misura massima prevista dal capitolato

Qualora l'esecuzione dei lavori sia in grave ritardo per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DL, deve prontamente comunicare al RUP:

- gli inadempimenti dell'Esecutore tali da concretizzare il grave ritardo, affinché il RUP avvii le opportune azioni;
- le penali maturate dall'Esecutore ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 e secondo le disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, ai fini della loro irrogazione al momento dell'emissione del certificato di pagamento.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 122, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 10, comma 5, dell'Allegato II.14 al DLgs 36/2023, il DL deve:

- assegnare all'appaltatore, con apposito ordine di servizio, un termine non inferiore a dieci giorni (salvo provati casi d'urgenza) entro i quali deve eseguire le prestazioni;
- scaduto il termine assegnato, accertare il concreto adempimento da parte dell'appaltatore, informando tempestivamente il RUP;
- redigere un verbale in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, qualora l'inadempimento permanga;
- trasmettere al RUP una relazione particolareggiata contenente le proprie considerazioni in merito ai fatti che hanno determinato il ritardo e l'indicazione sull'applicazione delle penali maturate; alla relazione andranno poi allegati tutti i documenti ritenuti necessari all'istruttoria;
- redigere il verbale dello stato di consistenza dei lavori sino a quel momento eseguiti e inviarlo al RUP; il verbale dovrà contenere l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera e la loro relativa presa in consegna, nonché l'indicazione della stima dei lavori eseguiti regolarmente il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

Successivamente la Stazione Appaltante, a seguito della proposta del RUP, previa irrogazione ed imputazione delle penali determinate dal DL e confermate dal RUP, con atto scritto comunicato all'appaltatore, dichiara risolto il contratto.

Si configura un grave ritardo quando, decorsi almeno un 1/4 del tempo contrattuale o più di 50 giorni rispetto al termine previsto. È tuttavia facoltà della Stazione Appaltante ritenere, in tale ipotesi, che il ritardo non sia grave se sussistono ragioni di interesse pubblico al prosieguo del rapporto contrattuale.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto unicamente al pagamento delle prestazioni eseguite relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Nei casi di risoluzione del contratto, ove i lavori abbiano avuto inizio, l'appaltatore provvederà al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la Stazione Appaltante provvederà d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la Stazione Appaltante ha la facoltà di depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106 del D.lgs. 36/2023, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

A seguito della comunicazione di risoluzione la Stazione Appaltante procederà all'escussione della garanzia definitiva rimanendo in ogni caso salva la risarcibilità di ogni danno, diretto ed indiretto conseguente all'inadempimento di qualsiasi disposizione del contratto, del Capitolato e di ogni normativa applicabile.

Qualora la Stazione Appaltante non si fosse avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124, comma 1, del DLgs 36/2023, in sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta, per affidare ad altra Impresa i lavori ai sensi dell'art. 124, comma 6, del D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 124, comma 2, del D.lgs. 36/2023 la Stazione Appaltante si riserva di affidare il completamento delle opere agli operatori economici collocatisi in graduatoria utile, alle condizioni proposte dagli stessi interpellati.

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere, ai sensi dell'art 123 del D.lgs. 36/2023, in qualunque momento, dal contratto purché tenga indenne l'appaltatore mediante pagamento dei lavori regolarmente eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è costituito da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

Ai sensi dell'art. 11, commi 2, 3 e 4 dell'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023, così come disposto dall'art. 123, comma 3, del D.lgs. 36/2023:

- i materiali utili esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante sono soltanto quelli già accettati dal DL o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione di cui al comma precedente.
- la Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
- l'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal DL e deve mettere i già menzionati magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

La Stazione Appaltante si riserva altresì il diritto di far eseguire eventualmente d'ufficio, tutti o parte dei lavori, con spesa a carico dell'Appaltatore inadempiente, qualora quest'ultimo ritardi o non ottemperi alle prescrizioni del DL, del CSE o del RUP.

L'esecuzione d'ufficio può essere attivata anche in pendenza dei procedimenti di risoluzione o recesso del contratto di appalto, ai sensi dei paragrafi precedenti.

In caso di risoluzione del contratto (o di recesso), l'appaltatore rinuncia alla tutela possessoria e sarà tenuto a sgomberare e ripiegare il cantiere nei termini imposti dalla Stazione Appaltante, pena l'incameramento della garanzia definitiva.

Articolo 16. Controversie.

Le eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'appaltatore saranno risolte ai sensi degli articoli 210, 212 e 213 del D.lgs. 36/2023.

La risoluzione delle controversie, mediante il ricorso alla procedura di cui all'art. 209 del D.lgs. 36/2023 è consentita esclusivamente qualora prevista in apposita clausola compromissoria previamente autorizzata ed inserita nel bando di gara o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per la procedura senza bando, nell'invito.

Per quanto attiene all'attivazione della procedura di cui all'art. 210 del D.lgs. 36/2023 concorrono al raggiungimento della quota compresa tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, esclusivamente le riserve riconosciute ammissibili e fondate da parte del responsabile unico del progetto.

Nel caso di controversie su aspetti tecnici il DL o l'appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte che possono influire sull'esecuzione dei lavori.

Il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.

La decisione del RUP è comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscriverne riserva sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle e con le modalità previste nel capitolato.

Se le contestazioni riguardano fatti, il DL redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al DL nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. Il contraente è obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. Osservanza delle norme in materia di sicurezza

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante, la documentazione di cui all'art. 58 del Capitolato speciale di appalto.

2. L'appaltatore ha consegnato:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 81 del 2008;
- b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
- c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b);
- d) le dichiarazioni previste ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81 del 2008.

Le citate incombenze devono essere espletate anche dalle eventuali imprese esecutrici subappaltatrici/subcontraenti, sempre per il tramite dell'appaltatore.

3. L'appaltatore è obbligato ad applicare e far applicare a tutte le imprese esecutrici subappaltatrici/subcontraenti ed ai lavoratori autonomi, le norme e le prescrizioni del D.Lgs 81 del 2008 e delle Direttive Comunitarie in merito, nonché di tutte le leggi e disposizioni in materia antinfortunistica e di sicurezza dei lavoratori in vigore

4. Nel caso di ripetuti gravi inadempimenti da parte dell'appaltatore, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto

5. Con riferimento alle modifiche introdotte dalla legge 215/2021 e dalla legge 85/2023 al D.Lgs. 81/08 si precisa che:

- sussiste l'obbligo anche per **il datore di lavoro** di seguire specifici corsi di formazione in ambito di sicurezza sul lavoro nonché l'aggiornamento periodico dei preposti con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi;

- ai sensi del comma 4-bis, all'art. 73 del DLgs 81/08, sussiste l'obbligo per il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, di provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro;

- ai sensi del comma 8-bis all'art. 26 del DLgs 81/08, sussiste l'obbligo, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, per i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori, **di indicare espressamente alla Stazione Appaltante il personale che svolge la funzione di preposto e di direttore tecnico di cantiere;**

- ai sensi del comma 1, lett. a), dell'art. 21, del DLgs 81/08, sussiste l'obbligo per i lavoratori autonomi di utilizzare idonee opere provvisorie in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV; i lavoratori autonomi, pertanto, dovranno predisporre una valutazione dei rischi che tenga in considerazione tutte le misure necessarie per garantire la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori presenti nel medesimo spazio di lavoro.

6. L'appaltatore darà immediata comunicazione scritta al CSE e al RUP dell'eventuale infortunio o incidente in cui incorra il proprio personale, precisando circostanze e cause e provvederà a tenere informata la Stazione Appaltante degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati e dei relativi accertamenti e indagini delle Autorità competenti.

7. I documenti afferenti alla sicurezza (PSC, POS, ecc) formano parte integrante del contratto presente.

8. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

9. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

10. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

11. L'Appaltatore è obbligato, per il tramite del Direttore tecnico di cantiere ad applicare e far applicare alle imprese esecutrici subappaltatrici/subcontraenti il PSC e i POS redatti dalle stesse, nonché le misure generali

di tutela di cui al D.Lgs. 81/08, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti nel Titolo IV del citato D.Lgs. 81/08.

12. Le imprese esecutrici subappaltatrici/subcontraenti sono obbligate a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del CSE, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

13. L'Appaltatore, tramite il Direttore tecnico di cantiere, è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS redatti dalle imprese subappaltatrici/subcontraenti compatibili tra loro e coerenti con il POS presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio d'impresе detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

14. Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza (PSC e POS dell'impresa affidataria e delle imprese esecutrici) da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il PSC e i POS di tutte le imprese esecutrici subappaltatrici/ subcontraenti formano parte integrante del contratto di appalto quali obblighi esecutivi. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore e delle altre imprese subappaltatrici/subcontraenti, comunque accertate, previa formale costituzione in mora delle interessate, costituiscono causa di risoluzione del contratto (o di ritiro dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto) e determinano l'applicazione delle penali previste nel capitolato.

15. L'Appaltatore, per il tramite del Direttore Tecnico di Cantiere, del Capocantiere (Preposto) e degli ulteriori preposti, imporrà al proprio personale e a quello delle imprese esecutrici (subappaltatori, subcontraenti e lavoratori autonomi), il rispetto della normativa di sicurezza.

Tutto il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alle caratteristiche delle opere provvisorie in oggetto; sarà dunque formato e informato in materia di approntamento di opere provvisorie, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

16. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore e delle imprese esecutrici sono tenuti ad osservare:

-i regolamenti in vigore in cantiere;

-le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;

-le indicazioni contenute nei piani di sicurezza (PSC e POS) e le indicazioni fornite dal CSE;

17. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore e delle imprese esecutrici, saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo e/o del Direttore Tecnico di Cantiere.

Tutti i lavoratori presenti in cantiere, indistintamente, devono sempre utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) ricevuti in dotazione personale e quelli forniti di volta in volta per lavori particolari.

Tutti i lavoratori presenti in cantiere, indistintamente, non devono rimuovere o modificare le protezioni ed i dispositivi di sicurezza ma segnalare al diretto superiore le eventuali anomalie o insufficienze riscontrate.

18. L'appaltatore, per il tramite del Direttore Tecnico di Cantiere, è tenuto a provvedere affinché le presenti norme e disposizioni vengano portate a conoscenza anche dei subappaltatori e da essi osservate rimanendo comunque unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale e clausola risolutiva.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base alla comunicazione antimafia già acquisita, ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 dello stesso decreto legislativo.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

3. Qualora, successivamente alla stipula del presente contratto, pervenga una comunicazione ovvero una informazione interdittiva ovvero la cancellazione dalle white list per il verificarsi dei relativi presupposti, nei confronti dell'Appaltatore potrà recedere /risolvere il contratto a termini di legge.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni contrattuali regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Articolo 20. Subappalto.

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.
2. La stazione appaltante ha preventivamente indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario sulla base:
 - delle caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104 comma 11 de D.Lgs. 36/2023;
 - dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della L. 190/2012, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare.
3. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
4. L'affidatario può affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:
 - il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
 - non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. 36/2023;
 - all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.
5. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto, l'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 36/2023.
6. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi.
7. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.
8. L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
9. L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003.
10. Non è ammesso il subappalto secondario (a cascata).

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, richiamata in premessa, per l'importo di Euro Si precisa che, ai sensi dell'art. 106 comma 8 del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del dell'importo garantito.
2. Nel caso si verificano inadempimenti contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la cauzione di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro giorni dalla richiesta del RUP.
3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'articolo 117 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, emessa il da, per un importo garantito di Euro, così come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed Europer quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare il Codice dei contratti.

Articolo 25. Obblighi di riservatezza - proprietà

1. Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'Appaltatore venisse a conoscenza.
2. Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore, garantendo l'originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme e regolamenti per l'uso o la diffusione delle opere protette.
3. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell'espletamento delle attività saranno di esclusiva proprietà della Stazione appaltante.
4. Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto applicativo l'Appaltatore si assume la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.
5. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.
6. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dalla Stazione appaltante all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione appaltante e devono essere restituiti alla stessa al termine dell'appalto.
7. All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dalla Stazione appaltante e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dalla Stazione appaltante.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.
5. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso.

27. Accettazione clausole varie.

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore accetta le clausole di cui al "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" stipulato in data 10/12/2019 fra l'azienda USL di Piacenza e la Prefettura di Piacenza, nonché al "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici dell'Azienda USL di Piacenza".

L'Appaltatore, inoltre, accetta le clausole di cui:

- alla sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, così come integrato dalla delibera n. 88 del 28/02/2024;
- al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del Decreto Legislativo n. 33/2013.

- al Codice di Comportamento adottato dall’Azienda USL di piacenza con Deliberazione n. 33 del 31/01/2024, consultabile su https://www.ausl.pc.it/it/azienda/codice-di-comportamento-dellazienda-usl-di-piacenza/codice_comportamento_ausl_piacenza_2024.pdf.

Tutti documenti sopra richiamati sono pubblicati sul sito aziendale www.ausl.pc.it.

2. L’Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. “filiera delle imprese”, senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalità, che, con la sottoscrizione del presente Contratto applicativo, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall’Appaltatore, e le clausole tutte contenute nel Protocollo di Legalità medesimo.

Articolo 28 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto applicativo.

2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto applicativo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

3. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della vigente normativa in materia, si precisa che i dati personali dell’operatore economico saranno trattati dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, Titolare del trattamento, per il perseguimento delle finalità strettamente connesse e strumentali alla instaurazione, esecuzione ed estinzione di rapporti precontrattuali e contrattuali. Maggiori e ulteriori informazioni sono reperibili sul sito istituzionale dell’Azienda USL di Piacenza: <http://www.ausl.pc.it> - sezione Privacy”.

Articolo 29. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. l’appaltatore ha comunicato i numeri identificativi dei conti dedicati e le generalità delle persone delegate ad operare su detti conti.

2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 8 della Legge 13/08/2010 n. 136 il contratto è *ope legis* risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie derivanti dalla sua esecuzione siano state eseguite senza avvalersi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero siano comunque avvenute in difformità da quanto prescritto dalla norma richiamata.

Piacenza, lì.....

Il Rappresentante della stazione appaltante Azienda USL Piacenza
RUP – Ing. Luigi Gruppi.....

L'appaltatore.....

Allegati:
ALLEGATO S: pagamento subappaltatori